

Tipo Messaggio: Standard
Visibilità messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente Direzione [Attuale responsabile:Tedesco Vincenzo]

Messaggio

Oggetto: Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Allegati: Nessun Allegato

Corpo del messaggio:

Direzione Centrale Entrate

Oggetto: Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con la circolare n. 52 del 9 aprile 2020 l'Istituto ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando le previsioni di cui al decreto-legge n.9/2020 già oggetto della circolare n. 37/2020. L'Istituto ha provveduto, in maniera centralizzata, all'attribuzione del c.a. "7L" – avente il significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61" – alle posizioni contributive relative ai soggetti elencati nell'articolo 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (ad esclusione degli organismi sportivi contraddistinti da un differente codice di autorizzazione), così come identificati dai codici ATECO di cui all'allegato 1 della predetta circolare.

Articolo 61, comma 2, lettera r) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Con riferimento alle richieste di chiarimenti che stanno pervenendo, in particolare, in relazione alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si precisa quanto segue.

L'articolo 61, alla lettera r) del comma 2, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 si applichino anche *"alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117"*.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 ha previsto il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

L'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 rubricato *"Registro unico nazionale del Terzo settore"* ha disposto quanto segue: *"Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,*

individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». 2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.".

Inoltre, il suddetto decreto legislativo ha previsto che il Registro unico nazionale del Terzo settore si componga delle seguenti sezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore.

Al riguardo, si osserva che il Registro unico del terzo settore non è ancora operativo e che l'anagrafe delle ONLUS è gestita dall'Agenzia delle Entrate.

L'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) non è richiesta alle cosiddette "ONLUS di diritto": le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995, le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987), le cooperative sociali iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge 381/1991), i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra richiamato e alla luce delle informazioni disponibili si è provveduto ad attribuire centralmente il c.a. "7L" – avente il significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DL n. 9/2020, Art. 8 e DL n. 18/2020, Art. 61" – ai soggetti già noti all'Istituto.

Ciò posto, si invitano le strutture territoriali, a fronte di richieste di attribuzione del c.a. "7L", con riferimento alla previsione di cui alla lettera r) della norma sopra richiamata, a provvedere alla relativa istruttoria, chiedendo, ove necessario, documentazione a supporto.

In ogni caso, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà possibile dare immediatamente seguito alla richiesta, laddove la stessa venga accompagnata da una dichiarazione di responsabilità resa ex DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti previsti dall' articolo 61, comma 2 lettera r) del DL 18/20.

Si invitano le strutture territorialmente competenti a tenere in evidenza i casi di avvenuta attribuzione del c.a. 7L a seguito delle operazioni appena descritte.

Articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Con riferimento alle richieste di chiarimenti che stanno pervenendo, in particolare, in relazione alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che non sono identificate da un codice ATECO rientrante tra quelli di cui all'allegato 1 della circolare INPS 52/2020, si precisa quanto segue.

L'elenco degli Ateco predisposto dall'Istituto annovera i medesimi codici Ateco individuati dall'Agenzia delle Entrate con le proprie Risoluzioni 12/E del 18/3/2020 e

14/E del 21/3/2020.

L'Agenzia delle Entrate, nell'individuare i settori economici cui si applica il summenzionato art. 61, comma 2, del DL 18/20, ha precisato che l'elenco dei codici ATECO ha valore meramente indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni di sospensione contributiva.

Al riguardo, l'Istituto ha inviato al Ministero una nota nella quale sono stati individuati ulteriori codici ATECO che potrebbero riferirsi alle attività elencate nella disposizione normativa in argomento.

Ciò posto, nelle more dei chiarimenti ministeriali, si invitano le strutture territoriali a tenere in evidenza tali richieste per i provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Centrale
Vincenzo Tedesco